



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione Sindacale n° 54 del 30/09/2020

Proposta N. 31 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

PREMESSO CHE:

- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:

- . abitazione principale;
- . fabbricati rurali ad uso strumentali;
- . fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- . terreni agricoli;
- . immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- . immobili diversi dall'abitazione principale.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle

fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come testualmente riportato *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 comma 3 bis inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020, che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e delle misure del prelievo, già uniformati al 31 luglio, sono ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione; come di seguito riportato: *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

DATO ATTO che occorre approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019 (nuova disciplina IMU);

DATO ATTO che è intendimento di questo Ente stabilire, per il solo periodo di imposta 2020, le seguenti riduzioni di aliquota, rispetto al carico fiscale IMU-TASI relativo all'anno 2019, per le categorie di seguito indicate:

- Immobili ad uso produttivo censiti nella cat. D: (ad eccezione di quelli censiti nelle categorie D/4 e D/5 nonché degli A/10 esenti): **aliquota 0,76%** per l'anno 2020 (anno 2019 IMU 0,76% e TASI 0,16%) riduzione fino al limite consentito dal comma 753 della legge 27/12/2019, n. 160 tenuto conto della quota riservata allo stato dello 0,76%;
- Immobili di cat. C diversi dalla pertinenza dell'abitazione principale: **aliquota 0,76%** per l'anno 2020 (anno 2019 IMU 0,8% e TASI 0,1%);
- Fattispecie "Tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie sopraindicate" di cui al punto p della tabella delle aliquote: **aliquota 0,9%** per l'anno 2020 (anno 2019 IMU 0,9% e TASI 0,1%) sono ricompresi tutti gli immobili di categoria A ad esclusione delle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esclusione degli immobili appartenenti alla categoria catastale A/7 dalla fattispecie di cui al punto e della tabella delle aliquote (i medesimi immobili diversi dall'abitazione principale rientrano nella categoria "residuale" di cui di cui al punto p della tabella delle aliquote);

RITENUTO che le predette riduzione di aliquote IMU, con effetto per il solo anno 2020, sono dettate dal perdurare dell'attuale situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che giustifica, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, di intervenire a sostegno sia dei soggetti esercenti attività economiche e sia dei privati cittadini;

DATO ATTO che è intendimento di questo Ente perseguire il pieno utilizzo delle risorse via assegnate a compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono la riduzione di tributi locali;

DATO ATTO che è intendimento di questo Ente:

- disporre delle risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";

- disporre delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

RITENUTO che gli oneri finanziari connessi riduzione delle aliquote IMU, stimati in € 3.489.251,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19, così distinti:

- € 2.017.055,54 (operatori economici) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";

- € 1.472.195,46 (soggetti privati) risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato dall'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce:

COMMA 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

COMMA 15-bis. "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.";

RITENUTO necessario:

- **approvare le aliquote IMU**, a decorrere dall'anno 2020, tenendo conto delle disposizioni contenute nelle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre;

VISTO il parere espresso dal dirigente in relazione alla regolarità tecnica

VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.;

VISTO l'O.R.E.L.;

Tutto ciò premesso e considerato ;

DETERMINA

1. di approvare il **prospetto “A” relativo alle aliquote IMU - anno 2020** che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le aliquote IMU hanno effetto, ai sensi del comma 779, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio dell'anno 2020;
3. disporre delle risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;
4. disporre delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;
5. dare atto che gli oneri finanziari connessi riduzione delle aliquote IMU, stimati in € 3.489.251,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19, così distinti:
 - € 2.017.055,54 (operatori economici) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;
 - € 1.472.195,46 (soggetti privati) risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle

funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall’art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

6. dare atto che lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del «regime di aiuti» contenuto nel Dl 34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi. Il dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha già adempiuto in data 20 maggio 2020 all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione europea del quadro di aiuti introdotto con il Dl 34/2020. In data 21 maggio 2020, con decisione «State Aid SA.57021» la Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel Dl 34/2020. Questo regime quadro è stato registrato in data 8 giugno 2020 dal citato dipartimento nel Rna con «codice di aiuti Rna – Car» n.13008 quale «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 8 del Dm 115/2017;
7. dare atto che resta in vigore il regolamento della IUC approvato con delibera del C.C. n. 53 del 22/7/2014 e da ultimo modificato con delibera del C.C. n. 80 del 9/12/2019 relativamente alle norme contenute al Capo I, al Capo IV e agli allegati in quanto non abrogati dall’art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019;

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Scrofani

Ragusa, 30/09/2020

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale